ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME VULNERABILI DI REATO

AIV-VR

STATUTO

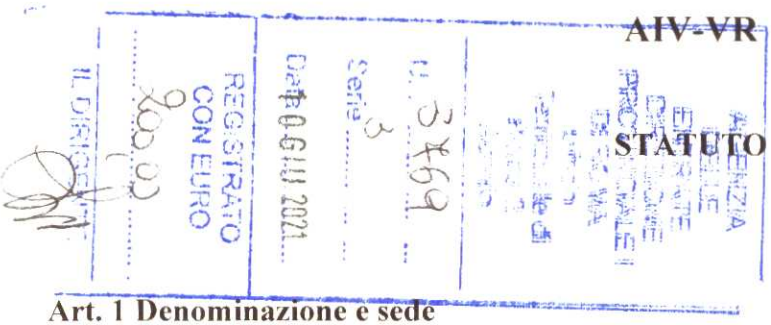



Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita - ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, delle norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione - una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Italiana Vittime Vulnerabili di Reato (AIV-VR) – ETS" Ente del terzo settore con sede legale nazionale in Roma, Piazzale Clodio n. 22 e può aprire sedi operative in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea. Il simbolo dell'Associazione è formato dalle lettere **AIV-VR** delle quali **AIV** di colore nero, seguite da un fiocco bianco, e dalle lettere **VR** di colore grigio, con sopra la terza lettera **V**, il simbolo del "fiocco bianco" e le lettere finali **V** ed **R**, la scritta Associazione italiana Vittime Vulnerabili di Reato.



Per l'esercizio della sua attività l'associazione potrà avvalersi di uffici periferici e sedi secondarie su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, è apartitica ed ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, della Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescente approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, nonchè ai principi di democrazia, libertà e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 22/99 e la Legge 383/00 e il D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Lo spirito dell'Associazione trova origine nei principi della Costituzione italiana, in particolare dell'art. 118, comma 4, nell'art. 1 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata dall'Italia con legge 3.3.2009 n. 18) e nell'art. 1 del D.lgs 24 del 4 marzo 2014 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2011/36 UE, relativa alla

prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime secondo cui per accertare lo stato di debolezza del soggetto si deve tener conto: " *della specifica situazione delle vittime vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere*".

Art. 3 Durata

L'associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 4 Oggetto

L'Associazione ha per scopo specifico la tutela del diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica e psichica ed economica dei soggetti vulnerabili, dei cittadini italiani e stranieri comunque soggiornanti in Italia.

Si propone come garante dei diritti dei soggetti vittime di reati che si trovino in condizioni di debolezza o svantaggio, anche temporaneo, per condizioni fisiche, psichiche, politiche, economiche, sociali, familiari o credo religioso e a salvaguardia dell'incolumità e del benessere degli stessi.

L'Associazione agisce a difesa dei diritti dei soggetti vulnerabili, svantaggiati o emotivamente suggestionabili, colpiti da un evento criminoso o comunque dannoso e illecito, in grado di generare non soltanto un pregiudizio di natura patrimoniale o economica, ma anche un senso di perdita e di offesa della propria dignità e contro ogni forma di abuso, disparità, violenza e persecuzione loro perpetrata, siano essi donne o uomini, minori, ammalati, disabili, anziani, cittadini italiani o stranieri soggiornanti in Italia.

L'Associazione intende promuovere e perseguire:

1. *Le finalità indicate nella Convenzione Onu* sui diritti delle persone con disabilità *con la riaffermazione dell'universalità*, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni;
2. L'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la tutela dei diritti del fanciullo e di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
3. La protezione ed il supporto in ogni sede ed ambito ai soggetti vulnerabili e portatori di disabilità nella consapevolezza che tale termine è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni di varia natura e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri;
4. Le azioni volte alla riparazione ed al risarcimento di tutti i danni derivanti anche solo dall'offesa nella sua dimensione globale subita dalle vittime vulnerabili;

5. La promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità e vulnerabili;
6. Il supporto giuridico e legale avverso ogni forma di discriminazione, abuso o violenza contro persone svantaggiate ed affette da disabilità o incapacità, anche non medicalmente riconosciute, costituendo ciò una violazione della dignità e dei valori connaturati alla persona umana;
7. Il riconoscimento della necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità e vulnerabili,
8. L'affermazione dell'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente;
9. Lo studio e la ricerca di soluzioni volti al superamento delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, dai soggetti con molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione clinica psicofisica;
10. La tutela delle donne e dei minori che corrono spesso maggiori rischi, nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
11. Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità anche gravi le quali spesso vivono in condizioni di povertà ed emarginazione;
12. *L*'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione;
13. Il riequilibrio dei profondi svantaggi sociali a tutela dei diritti degli individui vulnerabili, di quelli affetti da incapacità o disabilità e la promozione della loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità.

L'Associazione intende fornire informazioni sui diritti riconosciuti alle vittime vulnerabili, affiancandole nei processi penali laddove sia stato commesso un reato, una violazione del diritto alla vita, un atto di violenza, minacce, abusi o lesioni gravi anche derivanti dall'attività lavorativa o da errori medici.

Si proporrà di coinvolgere le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati che saranno ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo tutelando, nelle opportune sedi, il diritto ad un equo e giusto ristoro dei danni subiti dalle Vittime Vulnerabili.

Essa potrà, tra l'altro:

a. promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in tema di diritti delle vittime di reato;
b. promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico in materie di particolare interesse per le vittime di reato anche mediante pubblicazioni teorico – pratiche o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto;
c. istituire borse di studio destinate per merito a facilitare l'accesso alla professione forense di giovani laureati in giurisprudenza;
d. attuare tutte le iniziative di informazione utili alla categoria forense, alle istituzioni ed alla pubblica opinione, anche mediante studi e ricerche;
e. svolgere ricerche e organizzare seminari di studio;
f. finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
g. promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
h. promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica sulla vittima di reato all'interno del processo penale e della conoscenza del diritto;
i. partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio tra avvocati per la difesa della vittima di reato in sede comunitaria e internazionale;
j. promuovere ed organizzare ai fini didattici ogni altra forma di attività di alto livello culturale che rientri nelle finalità e negli scopi dell'Associazione;
k. promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità dell'associazione;
l. favorire il conseguimento dei benefici della società dell'informazione, sia partecipando ad accrescerne lo sviluppo soddisfacendo la domanda di servizi di interesse generale, sia garantendo una risposta efficace ai bisogni dei cittadini;
m. Costituirsi parte civile nei processi penali accanto alla vittima del reato laddove l'Associazione ritenga che il reato per le modalità di commissione dello stesso abbia leso gli interessi tutelati dall'Associazione.


Ministero dell'E
e delle Fina
net
IDENTIFICATI

Nel perseguimento dei suoi fini l'associazione potrà avvalersi della collaborazione degli Avvocati iscritti all'Associazione forense Ius ac Bonum e di altre Associazioni che abbiano tra i propri scopi la tutela delle vittime di reato, promuovendone e sostenendone le attività finalizzate alla elevazione culturale, sociale e professionale degli avvocati.

Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque in possesso;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

g) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo dell'associazione medesima.

- L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.
- Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere

ARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
63 W0835002
/2021 07:51:15
90788F313AA918
01200774294354
435 4

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art.6 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o da eventuali beni mobili ed immobili che dovessero pervenire all'associazione, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati anche dai soci fondatori, dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
- Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Art. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi destinati dall'Unione Europea alle attività di formazione e all'alle altre attività dell'associazione;

Le rendite e le risorse dell'associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione dell'associazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione.

Gli organi dell'associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 Composizione

L'Associazione articola la sua struttura organizzativa a livello centrale ed a livello regionale e comunale con le sedi secondarie.

Ciascuna struttura regionale e/o territoriale è diretta da un Responsabile nominato dal Presidente nazionale, sentito il Vice-Presidente e il Segretario generale dell'associazione, e la gestisce secondo i principi stabiliti dal presente Statuto e dalle vigenti leggi, in materia di associazioni, Enti del Terzo Settore.

Ogni responsabile regionale gode di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria ed economica in relazione alle attività da svolgere in sede regionale e/o comunale senza alcuna implicazione di corresponsabilità gestionale in capo alla Struttura nazionale ed ai suoi organi statutari.

Ciascun responsabile della sede secondaria dell'associazione può essere revocato dal suo incarico con insindacabile decisione del Presidente nazionale.

Per le eventuali azioni giudiziarie da esperire ad iniziativa dei responsabili delle sedi secondarie e locali è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente Nazionale dell'associazione confortata dalla valutazione di merito del Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà anche affiancare l'azione legale promossa dagli organi periferici.

Fanno parte dell'organizzazione centrale (o nazionale) i soci fondatori costituiti e quelli ordinari che si riconoscono negli scopi dell'Associazione di cui all'art. 3 e che presenteranno domanda di ammissione. Ciascun socio prima di essere ammesso dovrà prestare la propria attività in favore dell'Associazione per 1 anno perché ogni membro del Consiglio Direttivo possa conoscerlo e deliberare la sua ammissione con cognizione.

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che ne condividono i principi e gli scopi.

L'associazione è composta da:

a) soci fondatori

b) soci ordinari

c) soci volontari

d) soci onorari

e) soci sostenitori.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni. Tra le persone fisiche, soci, si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento della valutazione della domanda di ingresso all'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

E' inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci fondatori i Sigg.ri:

Avv. Giuseppe Bucca, nato Reggio Calabria il 9 giugno 1967, Presidente;

Avv. Arianna Agnese, nata a Roma il 29 luglio 1963, Vice-Presidente e Tesoriere;

Avv. Alessandro Malara nato o a Roma il 17/11/1965, Segretario;

Avv. Carlo Chialastri, nato a Roma 1/11/1984 ;

Avv. Luigi Donato, nato a Reggio Calabria il 18/8/1955

Avv. Laura Coltrinari, nata ad Ancona il 14/06/1977

Avv. Massimo Miconi nato a Roma il 14/10/1971

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono divenire fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio stesso ai sensi del presente statuto.

La nomina a fondatore viene deliberata ad unanimità dai fondatori a quel momento esistenti.

I soci ordinari sono coloro che prestano la loro opera per il conseguimento degli scopi sociali.

Ciascun socio ordinario deve essere presentato da almeno due soci fondatori i quali sottopongono la loro candidatura al Consiglio Direttivo che si pronuncia, con delibera motivata, sulla loro ammissione dopo un anno dalla richiesta per valutare **l'effettiva disponibilità** del socio di far parte dell'associazione italiana vittime vulnerabili di reato.


Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Entrate
01010764 00000663
02094668 26/05/2
4578-00088 4384
IDENTIFICATIVO : 01
0 1 20 077429 4

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che respinge la candidatura, è ammesso ricorso all'Assemblea.

Possono essere associati tutti i cittadini potenziali vittime di reato che riconoscono le finalità dell'Associazione e ne condividono i metodi.

I soci sostenitori sono persone od enti che desiderano prendere parte all'Associazione.

Essi sono tenuti al versamento di una quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, che verrà devoluta all'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio sostenitore si acquisisce e si mantiene a seguito del versamento della quota annuale.

Sono soci onorari di diritto gli ex presidenti dell'Associazione e coloro che verranno designati dal Consiglio Direttivo, tra i soggetti che abbiano acquisito speciali benemerenze verso l'Associazione.

La loro ammissione è approvata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde a seguito di dimissioni, che dovranno essere presentate al Presidente dell'Associazione e al direttivo con lettera raccomandata, per esclusione o per causa di morte.

La suddetta qualifica si perde, per i soci sostenitori in caso di mancato pagamento della quota annuale, per tutti i soci, a seguito di decadenza e nel caso si commettano azioni ritenute contrarie ai fini dell'Associazione o atti indegni secondo le leggi vigenti.

CA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
WD835002
021 07:51:08
DD8ED20978CD
200774294365
56 5

La decadenza viene dichiarata:

dai soci fondatori, nel caso di soci fondatori

dal Consiglio Direttivo, nel caso di soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo stesso o nel caso di soci sostenitori o onorari

dall'Assemblea, nel caso di soci ordinari nominati dall'Assemblea stessa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera inviata anche per email o pec, ad eccezione del caso in cui il socio non versi la quota associativa annuale, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non potranno chiedere la liquidazione o il rimborso della quota apportata all'associazione a titolo di patrimonio in sede di costituzione e in genere nei periodi successivi.

Art. 10 Diritti e Doveri dei Soci

Gli associati hanno diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11 Quote Associative

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative e di iscrizione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione è dovuta all'atto dell'iscrizione e dai soci fondatori all'atto della costituzione.

I soci ordinari e volontari devono versare la quota associativa annualmente pena la decadenza ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 12 Volontari e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Secondo quanto previsto al comma quarto dell'articolo 17 del D.ls n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 € giornalieri 150 € mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che annualmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo

Art. 14 Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e da tutti gli altri soci. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante il conferimento di una delega scritta. Ogni socio non può rappresentare in Assemblea più di un altro socio.

L'Assemblea delibera sulle linee generali dell'attività che l'Associazione deve porre in essere per il raggiungimento dello scopo istituzionale e può formulare suggerimenti e pareri sull'attività dell'Associazione. Deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di settembre per esaminare e formulare un parere, sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sul bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso e sulle relazioni del Consiglio Direttivo ad esse allegate.

In tale occasione verrà sottoposto al suo esame anche un rendiconto avente ad oggetto:

l'andamento degli studi già intrapresi dall'Associazione e gli sviluppi previsti per ciascuno di essi;

i nuovi studi che si prevede avviare nell'esercizio seguente.

Spetta, inoltre all'Assemblea l'approvazione dei Regolamenti generali predisposti dal Comitato Scientifico in relazione alle modalità di svolgimento degli studi.

Spetta infine all'Assemblea l'accettazione finale dei soci ordinari, in caso di ricorso contro la delibera del Consiglio Direttivo che respinge la candidatura di un socio ordinario.

L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 Modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea si riunisce su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, o su istanza di almeno un terzo dei soci e, comunque, almeno una volta l'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, anche in forma elettronica (e mail), almeno sei giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti i partecipanti ed ai membri degli organi istituzionali e deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, nel caso di assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

L'Assemblea nomina un segretario tra i soci presenti che redige un verbale dell'adunanza e lo sottoscrive innanzi al presidente della seduta.

Art. 16 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà +1 degli associati aderenti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà +1 degli associati presenti e/ o rappresentati.

L'assemblea delega il Consiglio Direttivo di compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 17 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria delibera:


MARCA
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
SI
ntrate
01010764 00000663
02094666 26/05/2021
4578-00088 5E486E9
IDENTIFICATIVO : 01200
0 1 20 077429 438 7

le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;

la trasformazione, la fusione o la cessione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti.

lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei ¾ dei soci aderenti.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da sette a nove membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla nomina dei membri eccedenti il numero di soci fondatori che di esso fanno parte a vita.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e il funzionamento dell'Associazione senza esclusioni di sorta. Il Consiglio Direttivo può delegare parte o tutti i suoi poteri al Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina anche un vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo, esclusi i soci fondatori che ne fanno parte a vita, durano in carica due anni e possono essere rieletti fino a un massimo di due mandati consecutivi.

DA BOLLO
€16,00
DICI/00
W0835002
07:50:53
1F74FC18
74294387

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata almeno cinque giorni di anticipo anche per e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato alla riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 19 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi può nominare il difensore e il procuratore speciale per la costituzione di parte civile nei processi penali, e, in assenza del Presidente, il Vice Presidente può nominare difensore e procuratore speciale dell'Associazione ai fini della costituzione di parte civile.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in sede di atto costitutivo e successivamente dall'assemblea a maggioranza.

Il Presidente ha il compito di convocare l'assemblea, il Consiglio Direttivo e porre in esecuzione ogni delibera dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

Art. 20 Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

a) il libro degli associati

b) il registro dei volontari, che svolgono l'attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, laddove costituito.

Art. 21 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da membri scelti, fino ad un massimo di sette, dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità del diritto, della cultura, dell'economia, della società civile, e comunque dei settori di attività dell'associazione, essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

Le cariche di componente del Comitato scientifico e del Consiglio direttivo sono incompatibili.

Il Comitato scientifico:

coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione dei programmi di attività dell'associazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo dell'associazione;

propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

svolge su richiesta del Consiglio Direttivo, attività di alta consulenza sui programmi dell'associazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività dell'associazione e le voci più autorevoli della cultura giuridica e sociale nei settori entro i quali si esplica l'attività dell'associazione.

Svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il patrimonio e le entrate

L'associazione, tra le risorse economiche per il funzionamento allo svolgimento delle proprie attività, prevede:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria dunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle esse direttamente connesse.

Art. 23 Bilancio

L'anno sociale finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea e depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 24 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o su base volontaristica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, è preferibile che vengano scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile e comunque devono avere competenze economiche e giuridiche comprovate. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 , n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 25 Revisione Legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno secondo le previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Esso è disposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i limiti di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore dovessero essere modificati da disposizioni legislative, l'organo amministrativo senza dover cambiare lo Statuto o attendere di cambiarlo, si conformerà ai nuovi limiti per la redazione dei bilanci e prospetti informativi.

Art. 28 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Art. 29 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzio Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo e comunque ad enti che svolgono attività not profit.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati.

Art. 30 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 17.05.2021

Sig. Giuseppe Bucca

Sig.ra Arianna Agnese

Sig. Alessandro Malara

Sig. Carlo Chialastri

Sig. Luigi Donato

Sig.ra Laura Coltrinari

Sig. Massimo Miconi

